



N. 128 - agosto 2016

A.S. n. 1892-A - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

Il disegno di legge intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra.

In particolare:

- *dall'anno 2017 una quota almeno pari a **150.000 euro** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è destinata a incentivare **l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli** ai corsi di laurea appartenenti alla classe **L-34 (scienze geologiche)** e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi **LM-74 (scienze e tecnologie geologiche)** e **LM-79 (scienze geofisiche)**;*
- *dal 2016 l'**1 per cento** del Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell'**acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica** necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi **bandi pubblici** emanati con cadenza annuale;*
- *è autorizzata la spesa di **un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018** per il finanziamento di **progetti di ricerca** presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi **bandi pubblici** emanati con cadenza annuale;*
- *si **facilita la costituzione dei dipartimenti di scienze della terra**, disponendosi che ai dipartimenti universitari possono afferire **venti professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato** (invece di 35 o 40), purché gli stessi costituiscano **almeno l'80 per cento** di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università **appartenenti ad una medesima area disciplinare.***

L'esame parlamentare

Il disegno di legge n. 1892 (già [Atto Camera n. 1533](#)), presentato alla Camera dei deputati il 9 agosto 2013, è stato approvato in prima lettura in sede legislativa dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) il 22 aprile 2015 e – dopo la trasmissione al Senato – è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) il 5 maggio 2015.

Nel corso dell'esame in sede referente – conclusosi il 3 agosto 2016 – la 7^a Commissione ha approvato gli emendamenti 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300 - in ottemperanza al parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione bilancio – nonché 2.1 (limitatamente alle lettere *b*) e *c*).

Il contenuto

L'**articolo 1** è stato interamente sostituito dalla Commissione in sede referente.

Nella nuova formulazione, il **comma 1** stabilisce che **una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli** ai corsi di laurea appartenenti alla classe **L-34 (scienze geologiche)** e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi **LM-74 (scienze e tecnologie geologiche)** e **LM-79 (scienze geofisiche)**: la destinazione di tali risorse ha luogo nell'ambito del **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti**, istituito dall'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge n. 105/2003](#) (legge n. 170/2003), e confluito, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del [decreto-legge n. 69/2013](#) (legge n. 98/2013), nel **Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali** e nel **contributo statale**, erogato ai sensi della [legge n. 243/1991](#), alle **università non statali legalmente riconosciute**, ai fini di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 105/2003.

Il testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera¹, al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, prevedeva l'istituzione, limitatamente al **quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020**, di **premi e buoni di studio – cumulabili con le borse di studio** assegnate ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) - a favore – in generale - degli studenti iscritti ai medesimi corsi di laurea sopra indicati, a valere sul **fondo per il merito** di cui all'articolo 4 della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 4 citato, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio si sarebbe dovuto provvedere utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa relativa alla **Fondazione per il merito**, di cui all'articolo 9 del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#). A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbe dovuto emanare ogni anno un **bando** che definisse l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105/2003 ha stabilito che il Fondo originariamente previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità

¹ Si veda il [dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 111, Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale, del 3 marzo 2015, relativo al corrispondente A. C. 1533 - Nuovo testo](#).

di incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari nonché per l'attivazione di assegni di ricerca e per il funzionamento delle scuole di specializzazione² assumesse la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e che, a decorrere dall'anno 2003, esso fosse ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Tra i vari obiettivi perseguiti dal Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame richiama in particolare l'«incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario», previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.L. n. 105/2003.

Successivamente, l'articolo 60, comma 1, del D.L. n. 69/2013 ha disposto che, al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dal 2014 confluiscono nel Fondo di finanziamento ordinario (cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR, relativo alle università statali) e nel contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute, ai sensi della L. 243 del 1991 (cap. 1692) – per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012 – le risorse relative:

- a) al fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della L. 537/1993 e alla L. 245/1990;
- b) al fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713 dello stato di previsione del MIUR);

Il [decreto 482300 del 28 dicembre 2015](#), di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, reca, in corrispondenza del cap. 1713, uno stanziamento di circa 5 milioni di euro in termini di previsioni di cassa per il 2016.

- c) alle borse di studio post laurea (cap. 1640 dello stato di previsione del MIUR).

Il **comma 2** dell'articolo 1 in esame dispone che gli incentivi previsti dal comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#).

L'**articolo 2** – nel testo comprendente le modifiche approvate in sede referente dalla Commissione - intende sostenere la **ricerca** per la previsione e prevenzione del rischio geologico, con due diverse tipologie di finanziamento. In particolare, il **comma 1** stabilisce che a decorrere dal 2016 **l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico** è riservato al finanziamento dell'**acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica** necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi **bandi** pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che, in base alla legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la prevenzione del rischio sismico è prevista fino al 2016.

Il [Fondo per la prevenzione del rischio sismico](#) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 11 del [decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). Il Fondo risulta allocato al cap. 7459 con uno stanziamento di 44

² Tali finalità sono previste, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della [legge n. 370/1999](#).

milioni di euro per il 2016. L'attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse, ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

Da ultimo, con [OPCM n. 344 del 9 maggio 2016](#) è stata disciplinata la concessione dei contributi relativi all'annualità 2015.

La seconda tipologia di finanziamento – prevista dal **comma 2** - consiste in un'autorizzazione di spesa di **un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018** per il finanziamento di **progetti di ricerca** presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca per i medesimi fini indicati nel comma 1 dell'articolo 2, a seguito di appositi **bandi** pubblici emanati ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In base al **comma 3**, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'**articolo 3** è finalizzato a **facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori** e, dunque, anche dei dipartimenti di scienze della terra. A tal fine, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), il **comma 1** dispone che ai dipartimenti universitari possono afferire **venti** professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (invece di 35 o 40), purché gli stessi costituiscano **almeno l'80 per cento** di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università **appartenenti ad una medesima area disciplinare**.

L'**articolo 2, comma 2, lettera b), della **legge 30 dicembre 2010, n. 240** dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1.000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), **appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei** (per i settori scientifico-disciplinari, suddivisi per aree, si veda l'[allegato A](#) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 giugno 2012, n. 159).**

In base al **comma 2**, dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A cura di A. Minichiello